

**MISURA 7 SOTTOMISURA 7.2 OPERAZIONE 7.2.11**

***"Realizzazione di piccole centrali termiche alimentate con biomassa legnosa locale"***  
**SCADENZA: 29 maggio 2020**

**INTEGRAZIONE  
DELL'ARTICOLO 7.6 "Determinazione del contributo"**

L'articolo 7.6 "Determinazione del contributo", che al secondo capoverso, enuncia:  
"L'agevolazione prevede un contributo in conto capitale pari al 100% dell'importo massimo ammesso (y)"

Viene integrato nel seguente modo:

"L'agevolazione prevede un contributo in conto capitale pari al 100% dell'importo massimo ammesso (y).

L'intensità dell'agevolazione sarà contenuta entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (cosiddetto "de minimis" generale) e cioè per un contributo massimo percepibile pari a 200.000,00 euro per triennio (Allegato 3)."

Il Responsabile del procedimento  
Mario Poma